



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 4 marzo 2010

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
III^a SEZIONE
L.N.D. – Comitato Interregionale**

RIUNIONE GIOVEDÌ 4 MARZO 2010

1) Ricorso A.S.D. CALCIO POMIGLIANO

Avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 e diffida, inflitta alla reclamante seguito gara Pianura/Pomigliano del 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.750,00. Conferma nel resto.

2) Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza U.S. ANGRI CALCIO 1927 A.S.D.

Avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per 1 gara effettiva con obbligo di disputa in campo neutro e a porte chiuse ed ammenda € 1500,00, inflitta alla reclamante seguito gara Fasano-Angri del 21.02.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nella sola squalifica del campo di gioco per 1 gara effettiva, con obbligo di disputa a porte chiuse, ed ammenda di € 1.500,00.

3) Ricorso S.S.D. FC BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE SRL

Avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Bolzan Ruben Dario seguito gara Castel S. Pietro/Bikkembergs Fos. del 17.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 18.2.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce a 3 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bolzan Ruben Dario.

4) Ricorso U.S.D. GAVORRANO

Avverso le sanzioni:

- squalifica per 2 gare effettive al calciatore Miano Sebastiano;

RESPINTO

- squalifica per 2 gare effettive al calciatore Maragna Mattia,

inflitte seguito gara Gavorrano/Sestese Calcio del 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

5) Ricorso POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse ed € 2.000,00 inflitte alla reclamante seguito gara Monterotondo/Monteriggioni del 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

RESPINTO, e per l'effetto, ridetermina in 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco con obbligo di disputa in campo neutro a porte chiuse. Conferma nel resto

6) Ricorso A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Cicino Luigi seguito gara Sarzanese/Virtus Entella del 21.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

RESPINTO